

Seguito della discussione sul disegno di legge pei provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189, sui dazi dei cereali, ed altri provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta che la discussione rimase ieri sospesa all'articolo 22, ora divenuto 21.

L'onorevole ministro presentò nella seduta di ieri un articolo aggiuntivo che piglierebbe posto dopo l'articolo 21 già 22. Quest'articolo per deliberazione della Camera fu trasmesso alla Commissione con l'incarico di riferire.

Ora do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, in accoglimento e in modificazione della proposta fatta dall'onorevole ministro.

“ Art. 22. La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi, in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita, e non maggiore del decuplo. ”

L'onorevole ministro accetta?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. La Camera ha udito questo articolo aggiuntivo del Ministero, e nuovamente compilato dalla Commissione, nel modo accettato dal ministro. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Colombo e Faina.

Gli onorevoli Colombo e Faina proponevano un articolo 23, così formulato:

“ Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti, sono a carico dello Stato. A questo effetto, ecc. ”

Ora la Commissione proporrebbe la semplice formola seguente:

“ Art. 23. Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti, sono a carico dello Stato. ”

Siccome non si tratta che di riprodurre in un articolo la proposta degli onorevoli Colombo e Faina, non dubito che essi accettino questa formola.

Colombo. La accettiamo.

Presidente. L'onorevole ministro?

Magliani, ministro delle finanze. La accetto.

Presidente. Pongo a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Della Rocca, Sorrentino, Simeoni, Flaùti e Curati.

“ Art. 24. Sono prorogati di altri due mesi i termini per il pagamento della tassa dovuta sulle quantità di prodotti ottenuti a tutto giugno di quest'anno dai fabbricanti di spirito di prima categoria che hanno sospesa la lavorazione, ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª). ”

L'onorevole Della Rocca lo mantiene?

Della Rocca. Sì, lo mantengo. Ne ho svolte le ragioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io ho esaminato l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Della Rocca e da altri deputati, e nell'intento di agevolare la ripresa del lavoro delle fabbriche di prima categoria, non ho difficoltà di accettarlo, con questa dichiarazione, però, che l'Amministrazione si riserva di chiedere tutte le cautele necessarie a garanzia del suo interesse.

Credo che anche la Commissione, con questa riserva, e con questa dichiarazione, vorrà accettare l'articolo aggiuntivo.

Presidente. La Commissione accetta?

Lucca, relatore. Accetta.

Presidente. L'onorevole ministro e la Commissione dichiarano di accettare quest'articolo aggiuntivo.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Viene ora un altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Della Rocca che è il seguente:

“ Col primo gennaio 1889 cessano l'abbuono e la restituzione della tassa di fabbricazione e della sovratassa doganale sullo spirito adoprato nelle industrie come materia prima. ”

La Commissione modifica quest'articolo aggiuntivo dell'onorevole Della Rocca in questo modo:

“ Col primo gennaio 1889 cessano l'abbuono